

L'individuazione/nomina del RUP e le implicazioni per carenza di requisiti

Autore: Redazione

In: Diritto amministrativo

Di Stefano Usai

Il decreto correttivo al Codice degli appalti pubblici, d.lgs. n. 56/2017 ha introdotto alcune **novità sulla individuazione/nomina del RUP** che hanno generato diverse difficoltà sotto il profilo pratico/operativo in particolare sulla questione degli **atti** e della **correlata competenza**, che devono contenere l'indicazione del RUP e delle vicende/conseguenze determinate dalla mancata assegnazione della procedura contrattuale. Analizziamo di seguito la questione.

Il riferimento, in specie, è la questione della differenza - ammesso che esista - tra il momento della individuazione ed il momento della nomina del responsabile di procedimento. Aspetto che, per come posto, sembra quasi alludere non solo a due momenti differenti ma anche a due atti distinti. Circostanza che, a sommosso parere, non appare condivisibile.

Altra annotazione su cui pare opportuno tornare è la questione degli atti, e della correlata competenza, che devono contenere l'indicazione del RUP e delle **vicende/conseguenze determinate dalla mancata assegnazione della procedura contrattuale**. Su cui, di nuovo, è intervenuta anche recentissima giurisprudenza.

Individuazione e nomina del RUP

Nell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 31 (come modificato dal decreto legislativo correttivo), fin da primo periodo il legislatore si sofferma sul **tempo/momento della individuazione del RUP**. Momento che è condizionato dai compiti del responsabile del procedimento e quindi dal fatto che rappresenta il soggetto comunque tenuto a presentare lo "schema" della programmazione dei contratti - sia con riferimento ai lavori sia con riferimento ai servizi e forniture - .

Dal primo comma emerge che la stazione ha l'**obbligo** (pur non sanzionato con l'illegittimità) - in quanto non si può presumere che si tratti di adempimento rimesso alla discrezionalità/opportunità - **di individuare un RUP:**

- per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto;

- per ogni singola procedura di concessione.

A differenza del testo originario dell'articolo (ante modifica apportata con il correttivo) ora il dirigente/responsabile del servizio, riguardo alle due procedure appena riportate, se non decide di assegnare a se la procedura è tenuto ad individuare il RUP:

- nell'atto di adozione dei programmi (la programmazione);
- negli atti di aggiornamento dei programmi predetti;
- ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione.

Il passaggio dal verbo “**nominare**” al verbo “**individuare**” - avvenuto con il decreto correttivo - si registra con riferimento all'avvio del singolo intervento e quindi (anche) per esigenze non incluse in programmazione o più semplicemente, per il fatto che l'intervento non risultava soggetto a programmazione. Si pensi al caso dei lavori di importo inferiore ai 100 mila euro o a forniture e servizi di importo inferiore ai 40 mila.

Continua a leggere

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/lindividuazione-nomina-del-rup-le-implicazioni-carezza-requisiti/>